

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. CLIENTI
Titolari P.Iva

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (30 gg “silenzio assenso”) Operazioni Intracomunitarie - Inserimento nell’elenco “VIES”

L’art. 27 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, intervenendo sull’art. 35 del D.P.R. 633/72, ha previsto l’**obbligo** per i soggetti passivi che intendono porre in essere **operazioni intracomunitarie** di **manifestare tale volontà** mediante una **comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate**.

Con due Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 sono stati delineati criteri e modalità (non privi di dubbi) di quella che possiamo definire un’**autorizzazione preventiva (30 gg) a porre in essere operazioni intracomunitarie**, quest’ultime consistenti secondo l’interpretazione estensiva (dell’Agenzia delle Entrate) in acquisti/cessioni di beni e prestazioni di servizi intra-UE.

In sostanza da oggi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (beni e/o servizi) si è soggetti ad un’autorizzazione preventiva (una volta richiesta vale anche per le successive operazioni) da parte dell’Agenzia delle Entrate (30 gg di silenzio assenso) con conseguente inserimento della propria partita Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati alle operazioni intra-UE (elenco “VIES”).

Per i soggetti già titolari di partita Iva, con la sola esclusione di quelli che abbiano trasmesso modelli Intrastat nel 2009 e nel 2010, tale manifestazione di volontà avviene presentando una **domanda in forma libera all’Agenzia delle Entrate**, la quale effettuerà la verifica del soggetto richiedente ed in caso di esito negativo emetterà provvedimento di diniego, in caso di esito positivo il soggetto richiedente verrà inserito nell’archivio informatico e potrà effettuare operazioni intra-UE; sui soggetti inclusi in tale elenco verranno poi effettuati ulteriori controlli entro sei mesi.

Si tratta in sostanza di un sistema basato su un “silenzio assenso” che matura dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di volontà, **nel corso di questi 30 giorni il soggetto passivo non potrà effettuare operazioni intra-UE**.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Riassumendo per **poter porre in essere operazioni intra-UE (beni e/o servizi) si deve richiedere 30 giorni prima (“silenzio assenso”) un’autorizzazione** con apposita domanda; pertanto dovrete pianificare per tempo (30 gg di anticipo) le operazioni intra-UE al fine di poter manifestare tale volontà ed ottenere il nullaosta (dopo 30 giorni) da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sottolineiamo: SENZA LA PREVENTIVA (30 gg prima) DOMANDA NON SI POSSONO EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA-UE.

Esortiamo i clienti che avessero intenzione e/o in programma di porre in essere operazioni intracomunitarie di contattare lo Studio per presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 25 gennaio 2011.

STUDIO SESANA ASSOCIATI